

Nota a sentenza del Giudice di Pace di Rovigo n. 427/2017 del 30/6/2017

1. Applicabilità al procedimento europeo per le controversie di modesta entità delle norme processuali della lex fori e della l. 183/1993.

Nel caso di specie, il patrocinio attoreo ha eccepito tramite memoria di replica la nullità della costituzione in giudizio della Compagnia aerea, per difetto di conferimento di valida procura ai difensori *ex art. 83 c.p.c.*, nonché l'inutilizzabilità delle deduzioni contenute nella comparsa di risposta in mancanza dei requisiti di cui alla l. n. 183/1993.

La l. 183/1993 è applicabile al procedimento europeo per le controversie di modesta entità ai sensi dell'art. 19 del regolamento europeo n. 861/2007, che stabilisce che *“Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento”*.

Nel caso di specie, la procura alle liti depositata in giudizio, che risultava essere stata teletrasmessa all'avvocato indicato come procuratore e domiciliatario, era stata sottoscritta dal legale rappresentante della Compagnia aerea, ma la sottoscrizione di quest'ultimo non era stata autenticata ai sensi dell'art. 83 c.p.c., norma che stabilisce che nel caso di conferimento di procura speciale *ad litem* *“l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore”*.

Il legale rappresentante risultava anche come sottoscrittore del foglio di deduzioni, anch'esso trasmesso via fax all'avvocato domiciliatario e depositato in giudizio. In realtà, mancando il conferimento di valida procura, mancano i

requisiti di cui all'art. 1 l. 183/1993, che prescrive, tra l'altro, che la copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato si considera conforme all'atto trasmesso se all'avvocato che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c.. Parte attrice ha anche eccepito la mancanza di conformità delle copie della "procura *ad litem*" e del foglio di deduzioni depositati in giudizio agli originali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2719 c.c..

Tali documenti sono inutilizzabili (CASS., n. 11955/2004).

o o o o

2. Nullità/inefficacia della clausola relativa alla giurisdizione contenuta nelle condizioni generali di contratto-sussistenza della giurisdizione italiana.

La Compagnia aerea aveva eccepito l'esistenza di una clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, attributiva di giurisdizione a Tribunali esteri.

La controversia oggetto della causa era relativa ad un contratto di trasporto aereo di persone stipulato tra acquirenti che erano, pacificamente, dei consumatori, e un venditore-vettore che era, altrettanto pacificamente, un professionista. Va detto che gli attori avevano acquistato on line dal sito della Compagnia i soli biglietti aerei di andata e ritorno, non un pacchetto turistico.

In realtà, le "condizioni generali di contratto", unilateralmente predisposte dal professionista- in questo caso la Compagnia aerea –non vengono visualizzate per intero nel momento dell'acquisto del biglietto via internet, perché, per

vederle tutte, occorre fare un ulteriore passaggio: è necessario, infatti, passare ad una schermata diversa rispetto a quella in cui si sta operando.

Le suddette condizioni, inoltre, non vengono visualizzate per intero neppure nel momento in cui viene data conferma dell'acquisto, essendo invece genericamente richiamate in blocco nel messaggio di conferma.

Per tale ragione, gli attori hanno eccepito in primo luogo la nullità/inefficacia della clausola che avrebbe attribuito la competenza giurisdizionale ai Tribunali stranieri, in quanto vessatoria per contrasto con l'art. 25, co., 1, lett. A), B) e C) del Regolamento UE 1215/2012 (che ha sostituito la Convenzione di Bruxelles e il regolamento UE 41/2001 in materia di competenze giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e che è richiamato dal regolamento UE 861/2007, sulle controversie di modesta entità).

La lettera b) stabilisce, infatti, che l'accordo derogativo di competenza è valido se concluso *“in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro”*: è evidente che alcun tipo di contrattazione vi era stata, nel caso di specie, tra gli attori e la Compagnia aerea. In effetti, per il consumatore-acquirente, è possibile solo aderire al regolamento unilateralmente predisposto dal professionista-venditore.

La lettera a) richiede la forma scritta, la lettera c) stabilisce che l'accordo derogativo di competenza è valido *“nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere”*. Difettava la conoscibilità poiché il consumatore non è messo nelle condizioni di visualizzare immediatamente tutte le condizioni generali di

contratto, né la sua attenzione viene specificamente attirata sulla clausola che peggiora la sua posizione contrattuale, né è richiesta una specifica approvazione per tale clausola, anche mediante separato “clic”, come previsto invece dalla legge italiana per le clausole vessatorie.

Va detto che la giurisprudenza dà in realtà un’interpretazione restrittiva delle clausole di proroga della competenza giurisdizionale, proprio in considerazione del peggioramento della posizione di una parte del contratto che esse possono produrre: *”Le condizioni alle quali l’art. 17 della convenzione di Bruxelles (ora art. 25 Regolamento UE 1215/2012, n.d.r.) subordina la validità della clausola di proroga della competenza giurisdizionale vanno interpretate restrittivamente, in considerazione delle conseguenze che la clausola produce. A norma dell’art. 17 ricordato, in particolare, il Giudice è tenuto a stabilire se la clausola abbia effettivamente formato oggetto del consenso della parti, che va manifestato in modo chiaro e preciso e se siano osservati i requisiti di forma prescritti in funzione dello scopo di assicurarne la prova. La regola è espressione dell’esigenza di bilanciare la libertà di scelta del giudice con la certezza del diritto, che impone requisiti formali rigorosi”* (CASS. SS. UU., 13894/2007).

Il principio è ribadito anche da CASS., SS. UU., 4634/2007, che fa peraltro riferimento a una controversia tra professionisti: *”Il requisito della forma scritta richiesto dall’art. 23 del regolamento n. 44/2001/ce (ora art. 25 regolamento UE 1215/2012, n.d.r.) per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti è rispettato sia in caso di accettazione scritta della clausola, sia nel caso in cui il contratto si sia*

concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione, a norma dell'art. 1327 c.c., se il rapporto stesso sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola stessa risulti regolarmente accettata per iscritto e non vi siano elementi che possano giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale”.

La clausola di proroga di giurisdizione era comunque invalida/inefficace ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 71 Regolamento UE 1215/2012, e 33, 49 l. 12/2004, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Montreal del 28/5/1999.

L'art. 71 fa salva l'applicazione delle convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari.

L'art. 33 della convenzione di Montreal, per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, cui sia l'Italia che l'Irlanda hanno aderito, disciplina la competenza giurisdizionale nel caso di azione per il risarcimento del danno nei confronti di un vettore aereo, stabilendo che essa è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore, o della sede principale della sua attività, o del luogo in cui possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto o del luogo di destinazione. Val la pena di sottolineare che, per giurisprudenza consolidata, quelli indicati dalla suddetta norma sono, per l'appunto, tutti criteri di giurisdizione, e non di competenza interna, che rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l'attore decide di intraprendere il giudizio, atteso che il co. 2 dello stesso art. 33 stabilisce che le regole di procedura –tra

le quali vi sono quelle determinanti la competenza territoriale –sono quelle del tribunale adito (CASS., n. 11183/2005; CASS., SS. UU., 22035/2014). Anche la competenza per valore è determinata dalla legge dello Stato adito (CASS., n. 8901/2016).

L'art. 49 della Convenzione di Montreal stabilisce che sono nulle tutte le clausole contenute nel contratto di trasporto con le quali le parti mirano ad escludere le disposizioni della convenzione stessa sia determinando la legislazione applicabile sia modificando le norme sulla competenza giurisdizionale.

Pertanto, la pretesa clausola di proroga di giurisdizione invocata da controparte è nulla e inefficace, sussistendo, nel caso di specie, la giurisdizione dello Stato italiano, avendo gli attori promosso l'azione in Italia.

La legge italiana, inoltre, era applicabile, nel caso di specie, quale legge del contratto anche ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 71 Regolamento UE 1215/2012, e 3, 10 Regolamento UE 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), richiamato anche dall'art. 57 l. 218/1995.

Tale ultimo regolamento, stabilisce, in tema di esistenza e validità del consenso delle parti sulla legge applicabile al contratto, che un contraente al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge indicata dall'asserito accordo di proroga di competenza.

In effetti, non poteva ritenersi ragionevole, anche ai sensi dell'art. 1375 c.c., interpretare la condotta degli attori, cittadini italiani –che, lo si ripete, in veste di consumatori hanno acquistato biglietti aerei da una compagnia low cost per una breve vacanza in Francia – quale manifestazione di un tacito consenso all'attribuzione della competenza per eventuali controversie col vettore a tribunali di Paesi con cui non hanno alcun tipo di collegamento e la cui legislazione totalmente ignorano.

Poiché la legge italiana è applicabile al caso di specie, la pretesa clausola di proroga di competenza invocata da controparte va valutata anche alla luce delle disposizioni del Codice del Consumo. Si tratta di una clausola presuntivamente vessatoria *ex art. 33, lett. t) ed u), D. Lgs. 206/2005*. Per tale ragione, è onere del professionista dimostrare che essa è stata oggetto di specifica trattativa tra le parti (TRIB. MODENA, 884/2013). Tale prova non è stata fornita. Si veda TRIB. SALERNO, 6/2/2013: *“Nel caso di contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa”*. Si veda anche CASS., n. 2970/2012: *“L'adempimento della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie può dirsi assolto soltanto quando le stesse siano oggetto di una approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell'accorso; il requisito in parola assolve il fine di richiamare l'attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, sicché*

esso può reputarsi assolto soltanto quando la sottoscrizione avviene con modalità idonee a garantire tale attenzione”.

Si veda CASS., n. 2970/2012: *” E’ da escludere che possa valere come specifica approvazione per iscritto il richiamo in blocco da parte del contraente delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dall’altra parte, nel caso in cui tale rinvio comprenda anche clausole non vessatorie”.*

Proprio in riferimento al trasporto aereo, si veda TRIBUNALE BARI, 25/3/2012: *“Le clausole contenute nelle condizioni generali di un contratto di trasporto aereo, ancorchè abbiano ottenuto l’approvazione ministeriale, sono assoggettate al sindacato di vessatorietà”.*

o o o o

3. Sulla competenza per territorio del Giudice di Pace del luogo di residenza degli attori

Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la competenza del Giudice di Pace del luogo di residenza degli attori sussiste, ai sensi dell’art. 33 della Convenzione di Montreal, laddove essa richiama la *lex fori* quale legge processuale (tra le numerose altre ad es. CASS., n. 11183/2005; GIUDICE DI PACE LINGUAGLOSSA, 12/3/2013; GIUDICE DI PACE PALERMO, 17/5/2013).

La competenza territoriale va dunque valutata ai sensi degli artt. 18, 19, 20 c.p.c., ricomprendendo anche il foro del consumatore.

Inoltre, Rovigo è il luogo di residenza abituale dei passeggeri (regolamento UE 593/2008, art. 5, n. 2, lett. a). Infine, è il luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio, perché gli attori hanno acquistato i biglietti mentre erano nella loro abitazione, pertanto la competenza sussiste *ex art. 20 c.p.c.*

4. Sulla fondatezza della richiesta di risarcimento

Controparte sosteneva che le richieste di risarcimento avrebbero dovuto essere rigettate poiché l'annullamento del volo avvenne per un evento imprevedibile, cioè uno sciopero.

In realtà, lo sciopero *de quo* era stato ampiamente preannunciato. Il sindacato dei controllori di volo francesi, infatti, aveva già presentato un avviso di sciopero per i giorni 25 al 27 marzo 2015, ma l'aveva poi ritirato a seguito del disastro aereo di Germanwings. Così il sindacato aveva presentato altri tre avvisi di sciopero, di cui uno per le date di 8-9/4/2015. Gli attori avrebbero dovuto rientrare in Italia l'8 di aprile. alcuna informazione era stata comunque mai fornita agli attori prima del messaggio di cancellazione del volo. Per quanto riguarda la lista delle circostanze straordinarie stilata dagli organismi della comunità europea cui la Compagnia aerea ha fatto riferimento, essa ha valore meramente indicativo, e rimane la necessità di una valutazione delle circostanze del singolo caso concreto, nonché, per il vettore, l'obbligo di spiegare quali misure siano state adottate nell'occasione.

alcuna informazione o assistenza, inoltre, è stata fornita dopo la cancellazione del volo. In particolare, alcuna informazione è stata fornita su voli di ritorno alternativi, in violazione dell'art. 5, co. 2, 8, c. 1, lett. a) regolamento UE 261/2004. Infatti, dopo la comunicazione ricevuta la sera del 7 aprile, gli attori hanno subito cercato di contattare la società per ulteriori informazioni e per l'assistenza utilizzando la chat attraverso il sito, ma lo stesso era inaccessibile. Anche il giorno successivo qualsiasi contatto con gli operatori della compagnia aerea è stato impossibile. In ogni caso, il sito non segnalava voli alternativi per

i successivi due giorni. Controparte non ha fornito la prova di aver messo a disposizione degli attori un volo alternativo per il rientro in Italia, e neppure di aver fornito informazioni per un viaggio alternativo.

Dal momento che gli attori avrebbero dovuto rientrare in Italia entro e non oltre la data dell'8/4/2015, hanno dovuto necessariamente provvedere da soli. Le premesse del Regolamento UE 261/2004 (artt. 11 e 12) impongono ai vettori di informare i passeggeri in caso di cancellazione del volo, offrendo di proseguire su voli alternativi in condizioni soddisfacenti, perché possano decidere diversamente.

La Compagnia aerea aveva effettivamente rimborsato agli attori la somma pari al costo dei biglietti per il volo inutilizzato. Tuttavia, gli attori hanno agito richiedendo anche la compensazione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 261/200.. Tale rimborso, si ricorda, spetta al passeggero che non sia stato informato della cancellazione almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto (CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, sentenza 11/5/2017).

Inoltre, è stato richiesto il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e della Convenzione di Montreal, costituito dalle spese sostenute per il rientro in Italia in treno, e, in particolare, il costo dei biglietti del treno, spese di taxi, i costi per i pasti.

Avv. Elisa Gallocchio